

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 27

Adunanza 3 luglio 2001

OGGETTO: CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA.

Protocollo: 709 - 148562/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Marco Bellion.

Preso atto che a norma dell'art. 163 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 sono state trasferite alle Province le funzioni di polizia amministrativa attinenti il riconoscimento della nomina a guardia giurata delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della Legge 11/2/1992 n. 157, nonché il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne di cui all'art. 31, R.D. 8/10/1931 n. 1604 e all'art. 22 Legge 14/7/1965 n. 963;

Tenuto conto che il trasferimento è divenuto operativo a seguito del D.P.C.M. 22/12/2000, pubblicato in data 21/2/2001 e che la documentazione già in archivio presso la Prefettura di Torino è stata conferita al Servizio Tutela della Fauna e della Flora a far data dal 13/4/2001, comprese le istanze rimaste in sospeso dalla fine di febbraio a tale data;

Rilevato che il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria a norma dell'art. 51, 6° comma, della L.R. 4/9/1996 n. 70 è subordinato alla frequenza di appositi corsi di preparazione ed aggiornamento e al conseguimento di un attestato di idoneità, previo superamento di esame conclusivo, così come il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato ad una formazione propedeutica allo svolgimento di tale funzione secondo l'art. 22 della L.R. 18/2/1981 n. 7;

Ritenuto di poter considerare idonei ad esercitare le funzioni di guardia giurata ittica e/o venatoria tutti coloro che già erano abilitati a tale funzione con decreto rilasciato dalla

Prefettura, mentre per le nuove nomine sia condizione imprescindibile la preventiva formazione dei candidati;

Preso atto che se per l'attività di vigilanza quale guardia venatoria e guardia ecologica sono previsti, da normative regionali, appositi corsi di formazione, per il riconoscimento di guardia ittica, con l'abrogazione della L.R. 6/11/1978 n. 68 da parte della L.R. 2/11/1982 n. 32, non sono più stati contemplati percorsi formativi specifici e ci si trova quindi nella necessità di disporre in merito;

Ritenuto che un corso di formazione per guardie ittiche volontarie dovrebbe comprendere almeno 40 ore di lezione teorico-pratiche su: biologia e riconoscimento delle specie ittiche di acqua dolce, gestione delle comunità ittiche, nozioni di diritto amministrativo e di diritto penale, legislazione sulla pesca, sulla tutela del patrimonio ambientale e naturale, sulla tutela dei corpi idrici, tecniche dell'azione ispettiva e rilevazione degli illeciti, nonché prevedere una prova finale per il rilascio dell'idoneità;

Ritenuto inoltre che i soggetti titolati a proporre la nomina di agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca di cui all'art. 31, R.D. 1604/1931, identificati sul testo normativo quali "consorzi, associazioni e chiunque vi abbia interesse" debbano essere individuati tra i soggetti che hanno specifici interessi di settore e, quindi, associazioni che contemplino nei loro Statuti finalità attinenti la tutela della fauna e dell'ambiente ovvero, consorzi o persone fisiche titolari di diritti esclusivi di pesca;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

1. che, per i candidati, il riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria di cui all'art. 128 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 sia subordinato oltreché all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931, al possesso dei sottoindicati requisiti:

in caso di rinnovo

- precedente riconoscimento a svolgere le funzioni di guardia giurata volontaria in materia ittica e/o venatoria da parte della Prefettura, già competente in materia

in caso di prima nomina

- aver frequentato con esito favorevole gli specifici corsi di formazione previsti dall'art. 51 della L.R. 70/96 per la vigilanza sulle norme in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio e/o un corso della durata e sulle materie in premessa riportate per la vigilanza sulla salvaguardia dell'ittiofauna e il rispetto delle leggi in materia di pesca;
- essere rappresentante di associazioni venatorie o protezionistiche nazionali riconosciute, ovvero, per l'esercizio della vigilanza ittica volontaria, essere rappresentanti di Provincia o Comuni, o di associazioni che contemplino nei propri Statuti finalità di tutela faunistica o ambientale, riconosciute a livello regionale o nazionale, ovvero rappresentino consorzi o persone fisiche titolari di diritti esclusivi di pesca

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso